

LA LEGGE DI BILANCIO 2026

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025

Serie generale



SNALS

 **CONFSAL**

SINDACATO
NAZIONALE
AUTONOMO
LAVORATORI
S C U O L A

*A cura della Segreteria Generale,
degli Uffici e dei Coordinatori*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

Il 17 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato.

Si componeva di 154 articoli. Presentato al Senato in data 22 ottobre 2025 (AS 1689) è stato poi approvato il 23 dicembre 2025 e trasmesso alla Camera (AC 2750). Approvato definitivamente il 29 dicembre 2025 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 - Serie generale – con la seguente

AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 21 gennaio 2026, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

In vigore il 1° gennaio 2026.

SOMMARIO

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1 – suddiviso in 973 commi

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli 2-21

Allegati I-XIV, tabelle A e B, quadri riassuntivi.

LE MISURE CHE RIGUARDANO LA SCUOLA E IL PERSONALE

(tutte contenute nell'art. 1)

1. Riforma IRPEF: taglio dell'aliquota centrale al 33% (co. 3)

La Legge di Bilancio 2026 riduce dal 35% al 33% la seconda aliquota IRPEF per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro.

Nuovi scaglioni reddito

Fino a 28.000 euro	23%
Fino da 28.000 euro a 50.000	33%
Oltre 50.000 euro	43%

Gli interventi concernenti l'IRPEF nella XIX legislatura

Si ricorda che nella precedente legislatura, la legge di bilancio 2022 aveva ridisegnato i lineamenti fondamentali dell'Irpef mediante interventi di modifica delle aliquote e degli scaglioni applicabili ai contribuenti (si era passati da 5 a 4 aliquote, attraverso la soppressione dell'aliquota del 41%, la seconda aliquota era stata ridotta dal 27 al 25 per cento, la terza aliquota abbassata dal 38 al 35 per cento ricomprendendovi i redditi fino a 50 mila euro, mentre i redditi al di sopra dei 50 mila euro erano tassati al 43 per cento).

Da DOSSIER del 24.12.2025- legge di Bilancio 2026- vol. I, pag. 54.

NB. Su questo provvedimento si consulti la scheda di approfondimento n.1°-26 (allegata al NS. Snals n. 1 del 2 gennaio 2026. Contiene commenti, esempi, suggerimenti esaustivi e documentati.

2. Ape sociale (co. 162 -163)

Le disposizioni per l'Ape sociale si applicano fino al 31 dicembre 2026 in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti (al compimento dei 63 anni e 5 mesi si trovino in situazione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, lavori usuranti (co. 162).

Il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui (co. 163).

NB. Su questo provvedimento si consulti la scheda di approfondimento n.1°-26 (allegata al NS. Snals n. 1 del 2 gennaio 2026. Contiene commenti, esempi, suggerimenti esaustivi e documentati.

3. Pensioni: dal 2027 aumenta il requisito anagrafico e contributivo (co. 185-193)

A partire dal 1° gennaio 2027, l'accesso alla pensione subirà un incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di un mese, in relazione all'evoluzione della speranza di vita. Troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi. In sostanza

- nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese e in pensione anticipata con 42 anni e 11 mesi di contributi - al 31.12.2027 - per gli uomini e 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne (un anno in meno), a prescindere dall'età anagrafica;
- nel 2028 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi e in pensione anticipata con 43 anni e 1 mese di contributi - al 31.12.2028 - per gli uomini e 42 anni e 1 mese di contributi per le donne (un anno in meno), a prescindere dall'età anagrafica.

Alcune categorie non saranno interessate dall'incremento dei requisiti di accesso (lavoratori a rischio, chi svolge lavori faticosi e pesanti, chi esercita il diritto al trattamento pensionistico anticipato...).

Preliminarmente, occorre ricordare in questa sede che la normativa vigente (di cui all'art. 12, c. 12-bis, del D.L. 78/2010 e all'art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011) prevede l'aggiornamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita (elaborati dall'Istat). Tale aggiornamento viene stabilito con cadenza biennale con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Ad oggi, tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata fino ad arrivare, rispettivamente, a 67 anni e a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne).

L'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021, dal 2023 e dal 2025, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita.

Merita ricordare altresì che tale aggiornamento riguarda: tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia; il requisito anagrafico per l'assegno sociale

Da DOSSIER del 24.12.2025- legge di Bilancio 2026- vol. I, pagg. 280-281.

NB. Su questo provvedimento si consulti la scheda di approfondimento n.1°-26 (allegata al NS. Snals n. 1 del 2 gennaio 2026. Contiene commenti, esempi, suggerimenti esaustivi e documentati.

4. Liquidazione del TFS/TFR entro 9 mesi (co. 198)

È ridotto da dodici a nove mesi il termine per la liquidazione del TFS/TFR nei casi di pensionamento per limiti di età. La modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2027.

Per quanto concerne la disciplina che regola l'erogazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato dei dipendenti pubblici, si ricorda in primo luogo che l'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 – su cui interviene il presente comma 198 - prevede un termine dilatorio per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici; tale termine è pari a ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a dodici mesi – ridotti a 9 dalla disposizione in commento - per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio nonché per i casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (i suddetti termini dilatori non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per inabilità (derivante o meno da causa di servizio) e nei casi di cessazione per decesso del dipendente).

Da DOSSIER del 24.12.2025- legge di Bilancio 2026- vol. I, pag. 284.

NB. Su questo provvedimento si consulti la scheda di approfondimento n.1°-26 (allegata al NS. Snals n. 1 del 2 gennaio 2026. Contiene commenti, esempi, suggerimenti esaustivi e documentati.

5. Lavoratrici madri con due o più figli (*nuovo bonus mamme*) (co. 206-207)

Alle lavoratrici madri dipendenti e autonome, con due o più figli - e fino al compimento del decimo anno del secondo figlio - titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, l'INPS, a domanda, conferma anche per il 2026 (la norma era stata introdotta con la legge di bilancio 2025- legge n. 2027 del 2024, co. 219, poi modificato) una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di due figli e fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'INPS, con circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato i requisiti di accesso alla misura di integrazione del reddito riferita al 2025 (chiamato **“nuovo bonus mamme”**), fornisce indicazioni per la presentazione delle domande relative all'ottenimento di tale misura ed esemplifica alcune casistiche:

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15 settembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di settembre 2025;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10 novembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di novembre 2025;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2025. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2025 al mese di dicembre 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli e titolare di contratto a tempo indeterminato; la lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025; nel mese di settembre 2025 nasce il terzo figlio. Dal mese di settembre la lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, in quanto titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma può accedere all'esonero totale dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha otto anni ed è titolare di un contratto a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, ma può accedere all'esonero totale dei contributi previdenziali IVS, previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2025, il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di giugno 2025. Dal mese di luglio 2025 la lavoratrice può accedere all'esonero totale dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale lavoratrice non può accedere neanche all'esonero totale dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

6. Facilitato l'accesso delle famiglie ai bonus sociali (co. 208)

Ai fini dell'accesso a prestazioni come assegno unico per i figli a carico, pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, assegno di inclusione, la franchigia della prima casa passa da 65.000 a 91.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Modificata anche la scala di equivalenza ISEE per i nuclei numerosi, con maggiorazioni riviste al ribasso.

7. Congedi parentali e congedi di malattia per i figli minori

(co. 219-220)

Gli interventi mirano a favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro.

- Congedi parentali: i genitori potranno richiedere il congedo parentale fino ai 14 anni di età del figlio (prima erano 12).
- Congedi di malattia per i figli minori fra i tre e i quattordici anni: ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, fino a dieci giorni lavorativi all'anno (erano cinque), per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici (erano otto) anni.
- Ricordiamo che, per i figli fino a tre anni sono in vigore il co.1 dell'art. 47 D.lgs. n. 151/2001 e l'art. 34 co. 4 del CCNL 2019-2021: *entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio.*

8. Attività socio-educative per i minori (co. 222-223)

È istituito un *Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori* con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. È destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

9. Comunità estive per bambini e per anziani (co. 224)

Il provvedimento autorizza una spesa massima di 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 (in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro), per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

10. Istituzione del fondo Sport famiglia (co. 225 e 226)

Il fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, è destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni e con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche.

11. Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (co. 228-230)

Si dispone un incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 del *Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*, per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio. Una parte del Fondo è destinata all'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle risorse a ciò destinate viene annualmente ripartita tra le regioni.

Ulteriori incrementi sono destinati al “reddito di libertà” (misura introdotta al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità).

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scorso anno le risorse assegnate dalla legge di bilancio al sostegno delle politiche per le pari opportunità sono state pari a euro 136.401.682 con un aumento di euro 30.986.872 rispetto all'anno precedente.

Da DOSSIER del 24.12.2025- legge di Bilancio 2026- vol. I, pag. 343

12. Nuovo fondo per interventi a favore delle donne vittime di violenza (co. 231)

È istituito un nuovo fondo volto a permettere alle donne vittime di violenza di genere di accedere a tutti i servizi e le agevolazioni fruibili solo dietro presentazione del proprio ISEE.

13. Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole secondarie (co. 233)

Nuovo fondo da ripartire tra i comuni, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva.

14. Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmaco-resistente (co. 420-421)

Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini oncologici le risorse del fondo sono incrementate di 2 milioni annui per il triennio 2026-2028.

Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente, certificata dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la connotazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art.3 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62).

Il nuovo status consente l'accesso a permessi lavorativi, agevolazioni fiscali e sostegno scolastico e dunque comporta ricadute organizzative per le scuole.

15. Obbligo per i docenti di coprire le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole secondarie (co. 515-517)

Le sostituzioni dei docenti assenti fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia non è più una facoltà, ma diviene un obbligo per il dirigente scolastico. Infatti deve effettuare le sostituzioni dei docenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia e, cioè, utilizzando personale interno della scuola, a meno che non sussistano motivate esigenze didattiche che impediscano la sostituzione.

Tale previsione non è però generalizzata, dal momento che per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e per gli insegnanti della scuola primaria, quella di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia resta, per il dirigente scolastico, una facoltà.

Invariata la clausola che tutela il trattamento economico del personale dell'organico dell'autonomia, il quale, anche ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Più in dettaglio:

-co. 515 - lett. a) - I dirigenti scolastici dovranno (è un obbligo e non più una facoltà) coprire le supplenze brevi (fino a 10 giorni) nei posti comuni della secondaria con il personale interno, salvo motivate esigenze didattiche particolari (modifica al co. 85 della Legge 107/2015).

lett. b) -Le sostituzioni riguardano non più genericamente i "docenti" ma i docenti "su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado" (quindi con esclusione degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria).

lett. c) -Si conferma la possibilità/la facoltà di sostituire i docenti di sostegno e i docenti della scuola primaria, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell'organico dell'autonomia.

-co. 516 - Sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico. Si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso.

-co. 517 - I risparmi ottenuti potranno essere reinvestiti nel MOF, in misura non superiore al 10% del Fondo stesso.

16. Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici nella scuola secondaria di secondo grado (co. 518)

È istituito un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

17. Contributo agli studenti frequentanti scuole paritarie (co.519)

Nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, è riconosciuto un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

18. Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA (co. 520-526)

Il co. 520 interviene sull'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona scuola) e sostituisce il co. 64, dedicato alla determinazione dell'organico dell'autonomia. Stabilisce che l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.

Il comma 521 elimina il riferimento al carattere "triennale" dell'organico dell'autonomia.

Il comma 522, alla lettera a), stabilisce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico; alla lett. b) prevede la possibilità di non effettuare la rilevazione e il monitoraggio del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia se la riduzione dell'organico interessa solo i posti del potenziamento dell'offerta formativa.

Il comma 523 precisa che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra.

Il comma 524 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva dell'organico ATA sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.

Il comma 525 garantisce che il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. Riguarda i docenti della classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» -classe di concorso A-23- e le classi con un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe (legge 106 del 2024, art. 11).

Il comma 526 chiarisce che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario.

19. Bonus valore cultura (co. 538-549)

È istituito un bonus elettronico denominato «*Bonus valore cultura*», con limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

È finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

Consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, consente l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Il «Bonus valore cultura» sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».

Una delle differenze che si riscontra tra la disciplina delle Carte oggi esistenti e il nuovo Bonus valore cultura, è che *il beneficio economico erogato con il Bonus valore cultura è riconosciuto a tutti i giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma di istruzione secondaria superiore, senza prevedere il soddisfacimento di requisiti economici (come invece richiesto per la carta cultura giovani, assegnata ai neo-diciottenni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, a prescindere dal fatto che si siano o meno diplomati) e senza prevedere il soddisfacimento di requisiti di merito (come accade, invece, per la Carta del merito che riconosce l'incentivo economico ai soli diplomati che hanno conseguito la votazione di 100 o 100 e lode).*

Da DOSSIER del 24.12.2025- legge di Bilancio 2026- vol. II, pag. 290

20. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni –LEP- (co.696)

La norma prevede l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) nelle materie cosiddette LEP, tra cui:

a) norme generali sull'istruzione;

omissis

d) istruzione.

21. LEP nella materia “Assistenza” -Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità (co. 706 -707)

Il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità deve garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato.

In particolare, si prevede che costituiscono contenuto del LEP, quali sue componenti fondamentali, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, e l'impiego di personale in possesso del profilo professionale specificamente destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto di determinati standard qualitativi.

22. LEP nella materia “Istruzione” (co. 712-714)

I livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione hanno il fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

23. Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici (co. 723-724)

Le pubbliche amministrazioni (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti (permessi retribuiti per assistenza a soggetti con necessità di sostegno elevato o molto elevato o per il medesimo lavoratore (art. 33, commi 2, 3 e 6, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni)

Per l'accertamento l'INPS può avvalersi – con specifiche convenzioni e con oneri a carico delle singole amministrazioni richiedenti – delle risorse umane e strumentali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) e dei medici della sanità militare.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni inseriscono, nelle denunce mensili relative ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori, le informazioni relative al permesso o congedo fruito per necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali.

24. Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute” (co. 813 -816)

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto “*Educare al rispetto – Sport e salute*”, in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva.

25. Fondo per il contrasto del cyberbullismo (co.817)

Il provvedimento incrementa il Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

26. Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere (co. 883)

È autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore dell'INDIRE, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Due annotazioni conclusive:

➤ In questa legge di bilancio non ci sono proroghe a:

- Opzione donna,
- Quota 103,

che dunque risultano abolite.

➤ Tutte le leggi di Bilancio prevedono incrementi di spesa il cui effetto, talvolta, è previsto per più anni.

Solo a titolo di esempio, senza voler essere esaustivi, ricordiamo che gli effetti degli incrementi contenuti nella legge di bilancio per il 2025 (legge 207 del 30 dicembre 2024), che continueranno anche per il 2026, riguardano:

3. Contrasto alla povertà alimentare a scuola (art.1, co.105-106)

11. Bonus per le nuove nascite (art. 1, co.206-208)

12. Misure per il supporto al pagamento di rette per la frequenza di asili nido (art. 1 co. 209-211)

14. Sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di 2^ grado (art.1, co.254-260)

16. Incremento del bonus psicologico (art. 1, co.344)

17. Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti (art. 1, co. 345-347)

18. Fondo valorizzazione del sistema scolastico (art.1, co.565)

20. Incremento dei posti di sostegno (art.1, co.567)

22. Carta del docente (art.1, co.572-574)

Per maggiori dettagli su queste norme rinviamo alla scheda Snals sulla legge di bilancio 2025

(allegata al NS. Snals n. 1 del 2 gennaio 2025).